



Protocollo F.I.C.  
Organi di Giustizia

18 NOV 2024

n°

61

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

-TRIBUNALE FEDERALE-

Nel procedimento n. 005/2024

DECISIONE N. 6/2024

Il Tribunale Federale FIC, nel Collegio giudicante composto da:

- **Avv. Simone Colla: Presidente**

- **Avv. Pietro Biggio: Vice Presidente-Componente**

**Avv. Paolo Clarizia – Componente**

riunitosi in camera di consiglio per decidere sul procedimento n. 005/2024 R.G. promosso da: **ROMANINI Roberto** (con gli Avv.ti Riccardo Vecchione e Giorgio Vecchione del Foro di Torino)

Nei confronti di:

- **Comitato Regionale FIC Piemonte-Commissione Verifica Poteri**, in persona del suo presidente *pro-tempore*;

E

- Signori **SERRALUNGA Vittorio, MANGIA Anna, PAPPALETTERA Emilio e CROSIO Silvia** (non costituiti)

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/11/2024 ha emesso la seguente decisione

Le parti in epigrafe hanno rimesso le seguenti

#### CONCLUSIONI

Per il ricorrente:

**1) Voglia l'Ill.mo Tribunale Federale, previa adozione della misura cautelare illustrata a pagina 5 del ricorso introduttivo ex art. 45 RGF, annullare il provvedimento di proclamazione dei delegati atleti e tecnici eletti dal Piemonte risultanti dalla nota della Federazione Italiana Canottaggio del 23 settembre 2024;**

Pub. Decisio no 18.11.24  
P. Biggio

2) *Voglia l'III.mo Tribunale Federale, in via istruttoria, ammettere i capitoli di prova per testi dedotti in ricorso, previa acquisizione dell'elenco dei partecipanti al voto ai sensi dell'art. 210 c.p.c..*

3) *Voglia l'III.mo Tribunale Federale, sempre in via istruttoria, ordinare al Comitato Regionale Piemonte – Commissione Verifica Poteri l'esibizione di tutti i verbali di entrambi i seggi elettorali ai sensi dell'art. 210 c.p.c..*

Per il resistente Comitato Regionale FIC Piemonte - Commissione Verifica Poteri:

*Voglia il Tribunale III.mo previa ammissione, se necessarie, delle dedotte richieste istruttorie:*

*- **preliminarmente:** rigettare la proposta istanza cautelare.*

*- **nel merito:** dichiarare infondato il ricorso avanzato dal sig. Roberto Romanini, e conseguentemente pronunciare provvedimento di rigetto.*

\* \* \*

#### Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 45 e 48 del RGF Romanini Roberto ha adito questo Tribunale Federale esponendo che, nei giorni 11 e 12 settembre 2024, si sono svolte le operazioni di voto nel seggio di Torino presso la Canottieri Armida, ed in quello di Pallanza presso la Canottieri Pallanza del Comitato Regionale Piemonte, per l'elezione dei delegati tecnici al fine di partecipare all'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 2024 della FIC che si svolgerà a Pisa il 24.11.2024.

Si duole il ricorrente del fatto che lo svolgimento di tali elezioni, alle quali egli ha partecipato oltre come elettore anche in qualità di candidato al mandato di delegato tecnico, si sarebbero svolte in modo irregolare, e quindi le stesse dovrebbero opinarsi nulle.

Assume infatti il ricorrente che *"nel seggio di Torino le elezioni si sono tenute sul terrazzo bar della Soc. Armida; ai votanti non è stata assicurata la segretezza del voto... Alla fine del primo giorno del voto del seggio di Torino... le elezioni si sono sempre tenute sul terrazzo e bar della Soc. Armida... ai*

*votanti non è stata assicurata la segretezza del voto... Il 14 settembre 2024 ho assistito alle operazioni di scrutinio... ho visto che le schede di voto del seggio di Pallanza non sono arrivate in urna sigillata, ma in una busta, ed è quindi evidente che le schede... sono state spostate dall'urna alla busta...".*

Ha chiesto che in via cautelare, ex art. 48 RGF, l'adito Tribunale voglia sospendere la proclamazione degli eletti, onerando il Comitato Regionale Piemonte di indire nuove elezioni nel termine utile perché possano partecipare all'Assemblea Elettiva Nazionale coloro che risulteranno eletti.

In via istruttoria ha altresì dedotto prova per testimoni indicando per l'assunzione tutti i partecipanti alle indicate operazioni di voto.

Con ordinanza in data 24.10.2024, ed ai sensi dell'art. 47 RGF, il Presidente di questo Tribunale, ritenendo la ricorrenza di giusti motivi, ha disposto l'abbreviazione dei termini ex art. 47, comma II RGF, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 31.10.2024 ai fini della trattazione del ricorso e dell'istanza cautelare; ha altresì ordinato l'acquisizione dei verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio dei delegati atleti e tecnici svoltesi nei seggi di Torino e di Pallanza, attraverso i competenti uffici federali che vi hanno tempestivamente adempiuto come risulta dal verbale di trasmissione in data 28.10.2024 in atti.

Circa la prova testimoniale dedotta dal ricorrente il Presidente del Tribunale Federale ha infine disposto che l'eventuale assunzione avvenisse nella medesima udienza, limitando l'audizione a quattro testi, previa valutazione di ammissibilità della prova.

Con memoria in data 29.10.2024 si è costituito nel procedimento il Comitato Regionale FIC Piemonte (di seguito per brevità anche **Comitato**), contestando gli avversi assunti e sostenendo che durante le operazioni di voto sarebbe stata tutelata la segretezza delle stesse, così come la custodia ed il trasporto delle schede sarebbe avvenuto senza la lesione dei principi della conservazione e della riservatezza delle schede votate.

Il Comitato resistente ha altresì aggiunto che il ricorrente Romanini, presente allo spoglio, al termine ed all'esito dei risultati avrebbe dichiarato "di non

*avere osservazioni in merito alla procedura ed al risultato delle operazioni elettorali"* come risulta dal verbale dello spoglio prodotto unitamente alla costituzione del medesimo resistente.

Alla predetta udienza le parti hanno verbalmente confermato i rispettivi assunti, ed il Tribunale ha rinviato la trattazione del procedimento al giorno 8.11.2024 per il deposito di motivi aggiunti della parte ricorrente in accoglimento di istanza formulata dagli Avv.ti Vecchione.

Nel corso di detta ulteriore udienza, preso atto del deposito di motivi aggiunti da parte del patrocinio del Romanini e di successiva replica della difesa del resistente Comitato, le parti sono state invitate ad illustrare le rispettive conclusioni e, nel corso della discussione, ciascuna di esse ha confermato i precedenti assunti come risulta dal verbale in atti.

#### **Motivi della decisione**

Il procedimento per cui è giudizio deve essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011, da ultimo confermato anche da Cass. Civ sez. I, 22/11/2023, n. 32468).

Sulla base delle risultanze acquisite nel corso del procedimento il ricorso del Romanini deve essere rigettato.

**1** – Giova preliminarmente premettere che, ai sensi dell'art. 2.6 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, *Per quanto non disciplinato gli organi di giustizia*

*conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.*

Alla stregua di tali presupposti questo Tribunale opina del tutto inammissibili le prove per interrogatorio e per testi proposte dalle parti costituite in quanto, tra l'altro, contenenti espressioni di giudizi, contrari ai principi di cui all'art. 244 c.p.c (a mero titolo di esempio, quello in cui si chiede al testimone di riferire se avesse votato in "*ambiente affollato*").

Inoltre i fatti storici dedotti sono relativi nella quasi totalità a circostanze non contestate, e per assorbente ragione irrilevanti al fine del decidere.

**2** – Infatti, le doglianze del ricorrente muovono dal presupposto che le votazioni in argomento si sarebbero svolte con lesione del principio dell'espressione del voto in riservatezza, senza al riguardo fornire prove certe ma semplici ed apodittiche deduzioni.

La tutela di tale principio non può ritenersi soddisfatta solamente qualora l'elettore si trovi in un ambiente privo della presenza di altre persone; ciò che rileva, invece, è la dimostrazione (nella specie per nulla fornita e di certo non raggiungibile con la capitolazione testimoniale così come proposta) di una effettiva possibilità da parte di estranei di poter prendere visione della scheda che veniva compilata dall'elettore.

Tra l'altro, sulla base delle difese di parte resistente, peraltro non smentite dal ricorrente, gli ambienti ove il voto è stato espresso, non potevano essere qualificati angusti, trattandosi di un terrazzo e di un bar del Circolo Sportivo, con ampio spazio esterno "*collocando in posizione riservata tavolini da appoggio per la compilazione delle schede...*".

**3** – Egualmente priva di fondamento si deve qualificare l'ulteriore doglianza del ricorrente ove lamenta il fatto che le schede votate nel seggio di Pallanza siano giunte in Torino per lo spoglio, non nell'urna ove erano state riposte dai votanti, ma in una busta chiusa nella quale, all'evidenza, erano state trasferite.



Da ciò il Romanini trae il semplice sospetto che tale operazione di spostamento dall'urna alla busta delle schede *"avrebbe consentito a chiunque di modificare i voti espressi, sostituendo alcune schede con altre, se non peggio"*.

Al riguardo giova premettere che, come correttamente indicato dal ricorrente, ai sensi dell'art. 30, comma 5, dello Statuto Federale *"qualora il voto avvenga in più sedi, lo scrutinio deve tenersi in unica sessione al termine delle operazioni di voto"*.

In ordine alla formalità del trasferimento delle schede da una sede all'altra nulla specifica lo Statuto né altra normativa federale, onde per risolvere tale omissione vi sovviene la logica, dalla quale si deve necessariamente dedurre che il trasporto possa effettuarsi senza le voluminose urne, nulla vietando ai responsabili del seggio di operare il trasferimento delle schede dall'urna in una più maneggevole busta.

Al riguardo il principio giurisprudenziale del Consiglio di Stato (13.02.1998 n. 171), evocato dal ricorrente, non pare che colga nel segno, atteso che tale precedente si riferisce ad una ben differente ipotesi, ovvero dell'apertura di un'urna *"in un momento precedente la conclusione delle operazioni di voto"*.

Nella fattispecie concreta, invece, dette operazioni erano già concluse ed in ogni caso le modalità di tale trasferimento, come dedotto dal Comitato resistente nelle *"osservazioni alla memoria Romanini del 5 novembre 2024"*, sono avvenute alla presenza dei componenti la Commissione di seggio, e quindi inserite in un'unica busta chiusa, sigillata e siglata; e tale busta sigillata venne aperta per lo scrutinio alla presenza dello stesso Romanini.

Anche tali fatti non sono stati specificamente contestati dal ricorrente, onde devono essere posti a fondamento di questa decisione, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

**4** – Ma per dirimente argomentazione circa la mancanza di qualsivoglia fondamento delle doglianze dedotte dal Romanini sovengono le espresse dichiarazioni del medesimo, che si atteggiavano quale confessione giudiziale.

Egli infatti, nel ricorso datato 22.09.2024 (con il quale aveva autonomamente impugnato l'esito delle elezioni prefate, poi testualmente riprodotto anche nel ricorso in esame) ha espressamente dichiarato che: *"Il 14 settembre 2024 ho assistito alle operazioni di scrutinio, in tale occasione ho visto che le schede di voto di Pallanza non sono arrivate in urna sigillata, ma in una busta..."*, ancorché abbia quindi aggiunto che *"è quindi evidente che le schede, prima di giungere a Torino ....., sono state spostate dall'urna alla busta"*.

Tale spostamento, per le ragioni prima esposte, risulta fatto pacifico ed altresì logico, ma da tale operazione, in assenza di ulteriori prove o argomentazioni, non può inferirne il sospetto di brogli adombrato dal medesimo Romanini.

Ciò non di meno egli, pur essendo presente a tali operazioni propedeutiche rispetto allo spoglio, nonché al successivo scrutinio delle schede, risulta che nulla abbia eccepito.

**5** – Ma ciò che al riguardo di tali considerazioni maggiormente rileva, e che appare circostanza dirimente per giungere ad affermare la mancanza di qualsivoglia fondamento delle avverse prospettazioni, si rinviene nel *"Verbale di spoglio Piemonte"* in data 14.09.2024, acquisito agli atti di questo processo sportivo a seguito di quanto disposto dal Presidente ai sensi dell'art. 51 RGF; in detto verbale, infatti, si legge che *"sono stati presenti per tutta la durata dello spoglio, come osservatori, Valter Bottega e Roberto Romanini. Al termine sono risultati eletti, senza contestazioni..."*.

Tale circostanza fornisce ulteriore prova dell'assenza di qualsivoglia fondamento del ricorso ora deciso.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dal Sig. Roberto Romanini. Dispone termine di dieci giorni per il deposito della motivazione, ex art. 50 co. 6 RGF.

#### **MANDA**

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione:

- al ricorrente Sig. Roberto Romanini, presso i difensori costituiti Avv.ti Riccardo Vecchione e Giorgio Vecchione, al loro indirizzi p.e.c.;

- al controinteressato Comitato Regionale FIC Piemonte, presso i Difensori costituiti Avv.ti Emilia Lodigiani e Gian Luca Marta, ai loro indirizzi p.e.c.;

**DISPONE ALTRESI'**

che a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia si provveda anche per la pubblicazione della presente decisione sul sito Internet federale.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in videoconferenza in modalità remota sulla piattaforma Microsoft Teams il giorno 8 novembre 2024.

Avv. Simone Colla -Presidente      Firmato digitalmente da:  
Simone Colla  
Data: 15/11/2024 14:34:00

Avv. Pietro Biggio - Vice Presidente -Relatore

Avv. Paolo Clarizia -Componente      Firmato digitalmente da  
Paolo Clarizia  
CN = Clarizia Paolo  
C = IT

motivazione resa in data 15/11/2024

